

C.P. n. 2/2022

IL TRIBUNALE DI VICENZA

riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott. Paola Cazzola	Giudice rel.
dott. Giovanni Genovese	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

-visto il ricorso preliminare alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art.161 c.6 l.fall. iscritto al n.2/2022 presentato il 18.02.2022 dalla Società **LA BRUNA s.r.l.** n.2/2022 R.c.p con sede in Arzignano (VI), Via Ghisa n. 18 -Frazione Tezze, C.F. 02334810245 ;

- visto il decreto del 24.2.2022 pubblicato il 15.3.2022 con cui la stessa è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in bianco;

-visto il termine del 18.5.2022, fissato per il deposito della proposta e del piano di concordato;

-vista la relazione del Commissario Giudiziale del 15.4.2022 che ha segnalato anomalie emerse in sede di verifica delle scritture contabili e della documentazione messa a disposizione dalla debitrice ricorrente LA BRUNA s.r.l ;

-sentita sui rilevati del Commissario Giudiziale la società debitrice ricorrente all'udienza del 19.5.2022 fissata ex artt. 161 c.6 – 173 l.fall. e 15 l.fall. (si rinvia al decreto del Collegio ex art.161 comma 6, 173 e 15 l.fall del 28.4.2022 depositato il 29.4.2022) ;

T

- scaduti i termini per note e repliche assegnati all'udienza del 19.5.2022;

- vista la memoria della debitrice LA BRUNA srl del 17.5.2022 e la memoria di replica del Commissario Giudiziale del 25.5.2022 nonché l'ulteriore memoria autorizzata della debitrice LA BRUNA srl del 02.6.2022 ;

-vista inoltre la memoria autorizzata depositata in data 03.6.2022 dalla creditrice LEDER CHIMICA s.r.l. che risulta aver depositato istanza di fallimento iscritta al n. 44/2022 *reg. ist. fall.*;

tutto ciò premesso il Collegio

OSSERVA

1) Sulla omessa indicazione da parte della debitrice LA BRUNA s.r.l del debito per affitto d'azienda negli ultimi tre bilanci depositati e nell'elenco dei creditori allegato alla domanda di concordato preventivo ex art. 161 c.6 l.fall. (si tratta di concordato preventivo in bianco) .

Il Commissario Giudiziale ha verificato una non congrua/incompleta informativa circa la posizione debitoria per creditore considerato che il totale debiti da elenco prodotto dalla debitrice LA BRUNA srl unitamente al ricorso ex art. 161 c.6 l.fall. risulta inferiore alle risultanze patrimoniali.

In particolare il Commissario Giudiziale ha verificato che gli elenchi dei creditori (sia l'elenco al 30.11.2021 depositato con il ricorso ex art. 161 c.6 l.fall. che quello successivo al 28.2.2022) non rilevano il debito verso i concedenti in affitto aziendale (si tratta del contratto di affitto di azienda a rogito Notaio Colasanto Michele del 11.6.2010 rep. 157153 racc. 33622) signori Campi Erica e Campi Marco, figli dell'amministratore unico

Piacentin Mara, già dipendenti di LA BRUNA S.r.l. (sul punto si rinvia alla relazione del Commissario Giudiziale del 15.4.2022 pagine 3 - 4 - 5).

Inoltre il Commissario Giudiziale ha pure verificato che il suindicato debito per canoni non è stato indicato negli ultimi tre bilanci depositati (si rinvia a pag. 4 e 5 della relazione del Commissario Giudiziale del 15.4.2022. Va da subito osservato che in effetti esaminati gli ultimi tre bilanci la voce B8 “*godimento beni terzi*” del conto economico nulla indica).

Orbene, il Collegio rileva che in effetti - come segnalato dal Commissario Giudiziale - dalla lettura dei documenti in atti risulta provato che la società debitrice ricorrente (LA BRUNA s.r.l) non ha indicato - negli ultimi tre bilanci depositati (ed allegati al ricorso ex art. 161 c.6 l.fall.) e pure nell'elenco dei creditori che va allegato alla domanda di concordato preventivo - il debito ammontante ad euro 112.812,35 (vedi la rettifica del Commissario Giudiziale a pagina 4 e 5 relazione del 15.4.2022) verso i signori Campi Erica e Campi Marco; si tratta - va ribadito- del debito per canoni sorto in forza di contratto di affitto di azienda a rogito Notaio Michele Colasanto di Arzignano del 11.6.2010.

L'omissione sopra descritta risulta essere stata scoperta dal Commissario Giudiziale.

L'esistenza del debito (attualmente di oltre euro 127.000,00 considerati i canoni via via maturati) è certa e non è stata contestata dalla debitrice ricorrente LA BRUNA s.r.l che a fronte della richiesta di chiarimenti in merito alla omissione segnalata dal Commissario Giudiziale (si rinvia al decreto del Tribunale del 28.4.2022 di fissazione dell'udienza collegiale del 19.5.2022) ha dichiarato :



- sia la volontà di sciogliersi dal contratto di affitto di azienda (vedi istanza di data 05.05.2022 depositata in data 13.5.2022 avente ad oggetto “istanza urgente di autorizzazione allo scioglimento di contratto pendente “),

-sia l'intenzione di depositare un piano concordatario che prevede la “rinuncia da parte dei signori Campi dei crediti per fitti arretrati nel caso di omologa del concordato “.

Sul punto il Tribunale rinvia a quanto dichiarato dalla società LA BRUNA s.r.l nella memoria difensiva del 17.5.2022 laddove dopo aver rappresentato di aver raccolto la dichiarazione dei signori Campi di rinuncia -subordinata all'omologa del concordato- ai crediti per affitti arretrati dal 2018 (si rinvia a pagina 3 e 4 della memoria per l'udienza del 19.5.2002 depositata in data 17.5.2022 dalla società LA BRUNA srl) la debitrice ha giustificato l'omissione scoperta e contestata dal Commissario Giudiziale e dal Collegio con il decreto del 28.4.2022 come segue : “ *La precisazione è importante poiché tale rinuncia giustifica la mancata indicazione nell'elenco creditori dei nominativi e degli importi dei signori Campi e fa sì che NON vi sia alcun pregiudizio per il soddisfacimento dei creditori, in caso di accoglimento ed omologa del concordato. Anzi, laddove venga accolta la domanda concordataria, non vi sarà più il rilevante credito di oltre 127.437,38 dai medesimi vantato, che invece si avrebbe nella denegata ipotesi di fallimento, in aggiunta agli ulteriori canoni in prededuzione.*

Anche sotto tale profilo non vi è alcun comportamento doloso od omissivo. La società NON HA OMESSO DOLOSAMENTE di denunciare uno o più crediti, bensì sapeva già della rinuncia dei fratelli Campi. Non vi è stata, pertanto, nessuna violazione dell'art. 173 , comma 1, L.F.(.)



Ora, poiché i crediti dei signori Campi per fitti arretrati sono stati dai medesimi rinunciati nel caso di omologa del concordato (infra doc. n. 23 alla cui lettura si rinvia), è chiaro che gli stessi non vanno inseriti nel piano e non vanno ad influire sul giudizio dei creditori e sul loro soddisfacimento. “ (NB l’ enfasi è dello scrivente).

Orbene, il Tribunale ritiene che i fatti suindicati dimostrano:

-a- che la debitrice ricorrente LA BRUNA s.r.l – quando in data 18.2.2022 ha depositato la domanda di concordato preventivo ex art. 161 c.6 l.fall. - era consapevole di aver omesso il dato (debito per affitto di azienda) sia negli ultimi tre bilanci depositati sia nell’elenco dei creditori depositato in uno con la domanda di concordato in bianco e quindi prova la volontarietà della omissione dell’indicazione del debito nell’elenco dei creditori allegato alla domanda di concordato preventivo.

(Va subito chiarito che l’elenco dei creditori è unico e va depositato subito unitamente alla domanda di concordato preventivo in bianco come prescritto dall’art. 161 c.6 l.fall. e non va confuso con la proposta e il piano concordatario che in caso di concordato preventivo in bianco vanno depositati testualmente”*entro il termine fissato dal giudice*”).

L’elenco dei creditori deve indicare tutti i creditori mentre il piano concordatario indica le modalità di soddisfo dei creditori .

Pertanto non rende legittima l’omissione dell’indicazione del debito nell’elenco dei creditori - come invece assume la debitrice LA BRUNA srl nella memoria difensiva del 17.5.2022 - il fatto anticipato dalla debitrice una volta contestata l’omissione che il piano **depositando** preveda la

rinuncia al credito da parte degli affittanti - la rinuncia, peraltro, è condizionata all'omologa del concordato.

Infatti è proprio il fatto che la prospettata rinuncia al credito per canoni di affitto di azienda sia subordinata alla omologa dimostra la gravità della omissione nell'elenco dei creditori della società LA BRUNA srl del debito per canoni di affitto che sussiste comunque come debito in caso di fallimento per cui va indicato nell'elenco dei creditori)

-b- inoltre dimostra la rilevanza decettiva della suindicata omissione sia ai fini del reale soddisfo prospettico dei creditori del concordato (infatti il contratto di affitto d'azienda genera debito per canoni e incide sull'attivo disponibile anche nel corso della procedura), sia in quanto la omessa indicazione del debito per affitto aziendale negli ultimi tre bilanci ha impedito di far emergere il *deficit* patrimoniale in cui si trova la società LA BRUNA srl sin dal 2018. Sul punto il Tribunale rinvia al bilancio rettificato dal Commissario Giudiziale che dimostra che dall'esercizio 2018 la società LA BRUNA srl di fatto aveva perso il capitale e comunque esso era al di sotto del limite di legge per proseguire l'attività . Si richiama quanto stabilito dall'art.2484 c.1 n.4 codice civile sulle "cause di scioglimento" della società nonché agli artt. 2447 e 2482 ter codice civile (vedi pagina 5 della relazione del Commissario Giudiziale del 15.4.2022) .

Orbene il Tribunale ritiene che la suindicata condotta integra "gli altri atti di frode" di cui all'art. 173 l.fall. norma a cui rinvia l'art. 161 c.6 l.fall. in caso di concordato in bianco, posto che (va ribadito) dopo il deposito della domanda di concordato preventivo è stata scoperta (dal Commissario Giudiziale) una situazione debitoria superiore (in misura rilevante posto che



il debito scoperto e non dichiarato dalla debitrice nell'elenco creditori risulta attualmente superiore ad euro 127.000,00) rispetto a quella emergente dalla domanda medesima e che si tratta di omissione volontaria.

Sulla questione il Tribunale richiama il consolidato principio per cui *“gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, alla stregua di condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori stessi e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza e integrale rilevanza a fronte di una precedente inadeguata rappresentazione (v. ex aliis Cass. n. 17191-14); basta al dunque, a tale riguardo, una caratterizzazione volontaristica della condotta omissiva, non essendo necessaria, invece, la dolosa preordinazione;”* (Cass. 2018 n. 15013)

In aggiunta si rinvia a Cass. civ., Sez. I, Sent., 10/10/2019, n. 25458 che ha chiarito che in tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato.

Per chiarezza di seguito si riportano i paragrafi n.10, n.11 e n.12 di parte motiva della citata sentenza Cass. civ., Sez. I, Sent., 10/10/2019, n. 25458: (..) *“10.- Il motivo è fondato.*



Al riguardo, è opportuno osservare, prima di ogni altra cosa, che la fattispecie concretamente in esame rinvia in modo diretto alla nozione di "atti di frode", quale figura non tipizzata e residuale di revoca del concordato posta dal legislatore a fianco di una serie di fatti specificamente individuati, l'uno e gli altri di carattere tra loro sostanzialmente omologo (cfr. la L. Fall., art. 173, comma 1, primo periodo).

Nei confronti di questa nozione, la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato - in relazione al profilo "fraudolento" dell'intendimento di compiere l'atto - che, in realtà, questo può anche "consistere nella mera consapevolezza di avere taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori", senza che occorra la presenza di una dolosa preordinazione (cfr., tra le altre, Cass., 26 giugno 2018, n. 16856): la valenza "decettiva" dell'atto di frode risolvendosi, per l'appunto, in un comportamento di taglio sostanzialmente "falsante".

Tale comportamento viene - è stato altresì puntualizzato - ad assumere rilevanza nella prospettiva della sua mera "potenzialità decettiva", non già necessariamente in quella dell'effettiva consumazione, posto che la norma dell'art.173 "non richiede che, una volta accertata la presenza di atti di frode, venga dato spazio a successive valutazioni dei creditori" (Cass., 26 novembre 2018, n. 30537): la norma, in altri termini, ferma la rilevanza del comportamento alla oggettiva potenzialità del carattere "falsificante" dell'atto, non richiedendo inoltre il verificarsi di un concreto pregiudizio (non rilevando, cioè, che "l'inganno si sia effettivamente realizzato": Cass., 26 giugno 2014, n. 14552).

11.- L'esperienza di questa Corte mostra la sussistenza di un'ampia, variegata gamma di "atti" ritenuti idonei a perpetrare la "frode" sanzionata dalla L. Fall., art. 173.

Risultano venuti in discussione così, tra gli altri, lo scostamento, rilevante e non motivato nè plausibile, del valore assegnato alle rimanenze di magazzino in sede di proposta rispetto a quello di bilancio (Cass., 14 giugno 2018, n. 15695); l'omessa indicazione di fideiussioni prestate dal proponente, poi pure escusse (Cass., n. 30537/2018); lo spin-off immobiliare, "non specificato nei suoi precisi termini", con cessione delle quote relative alla nuova società a terzi (Cass., n. 16858/2018); la mancata indicazione di passività legate alla non dichiarata esistenza di contratti derivati (Cass., 28 marzo 2017, n. 7975); l'operazione di leveraged buy out, descritta in termini "incompleti" e dunque imprecisi (Cass., 18 maggio 2014, n. 9050); l'inadeguata illustrazione di una delibera di riduzione del capitale della società proponente (Cass., 2 febbraio 2017, n. 2773); la taciuta appropriazione indebita di fondi sociali (Cass., 7 dicembre 2016, n. 25165); la sussistenza di una situazione debitoria ben superiore a quella emergente dalla domanda (Cass., 8 giugno 2018, n. 15013); la vendita di un pacchetto azionario non adeguatamente illustrato (Cass., 7 dicembre 2016, n. 25164); il "silenzio mantenuto, nella proposta di concordato", su una transazione "pressochè coeva alla deliberazione di richiedere l'ammissione alla procedura concordataria" e "valutata dalla corte territoriale estremamente svantaggiosa per la debitrice" (Cass. n. 14552/2014).

Si tratta, come si vede, di situazioni e di atti tra loro anche molto diversificati: com'è del resto naturale, posto il carattere "aperto" (non preventivamente tipizzato, cioè) della disposizione normativa dell'"atto in frode".

12.- In realtà, a tratto costitutivo e informante della nozione di "atto in frode" si pongono due aspetti, ben individuati e scolpiti dalla giurisprudenza di questa Corte, che stanno, per così dire, a monte della variata tipologia di atti e situazioni appena ricordati.

Deve trattarsi, dunque, di una circostanza la cui esistenza viene taciuta nella sua materialità ovvero pure esposta in modo non adeguato e compiuto, come successivamente venuta alla luce in esito alle verifiche ed analisi compiute dal commissario giudiziale. Questo deficit informativo dev'essere, inoltre, tale da risultare per sè idoneo ad alterare la cognizione informativa dei creditori e quindi a incidere in modo significativo sulla valutazione compiuta dagli stessi (cfr., tra le altre, Cass., n. 14552/2014; Cass. n. 16858/2018; Cass., n. 30537/2018).

A mezzo della previsione dell'art. 173, la legge pretende, in definitiva, che i creditori siano puntualmente informati delle caratteristiche rilevanti di cui alla proposta di concordato, sì da essere messi in grado esprimere un giudizio - di consenso oppure di dissenso - correttamente informato. “).

2) Sul decremento dei debiti verso fornitori (euro 14.240,49)

Il Commissario Giudiziale ha verificato un'altra incongruità/incompleta informativa circa la posizione debitoria per creditore ed ha segnalato un decremento dei debiti.

Infatti il Commissario Giudiziale in forza delle situazioni patrimoniali prodotte dalla ricorrente al 30.11.2021 (con la domanda ex art.161 c.6 l.fall.) e quelle successive (al deposito della domanda di concordato preventivo depositato in data 18.2.2022) del 28.2.2022 e del 13.4.2022 ha provveduto a redigere un prospetto di confronto per l'analisi degli scostamenti (si rinvia a pagina 6 della relazione del Commissario Giudiziale del 15.4.2022) .

Il Commissario all'esito delle verifiche ritiene testualmente: “verosimile l'ipotesi per cui alcuni debiti verso fornitori (euro 14.240,49) siano stati saldati mediante compensazione ovvero stralcio di partite. Ipotesi questa ad oggi non ancora riscontrata stante la mancata messa a disposizione delle scritture contabili relative all'esercizio 2022.”

A fronte del suindicato rilievo del Commissario Giudiziale la debitrice ha risposto nei termini di seguito trascritti:

“All’advisor tecnico Rag. Grandi Franco questa discordanza contabile NON risulta. In ogni caso anche qui non vi è alcun comportamento doloso od omissivo riferibile alla società. Si tratta solo di attendere la verifica delle poste relative ai fornitori e sul punto confrontarsi tecnicamente anche con l’attestatore.

Ecco l’importanza dell’auspicata proroga del termine per il deposito del piano.”(vedi memoria della società LA BRUNA s.r.l del 17.5.2022) .

Orbene il Collegio ritiene che la difesa della debitrice (che nella memoria del 17.5.2022 si limita a riportare la dichiarazione del rag. Grandi qualificandolo proprio *advisor tecnico* e ad aggiungere a pagina 3 delle successive note autorizzate del 02.06.2022 di aver messo a disposizione la documentazione fiscale in particolare le fatture del 2022 e la sola delega al cassetto fiscale) non consente di superare il rilievo mosso dal Commissario Giudiziale in merito all’oggetto del presente paragrafo .

Infatti il Commissario Giudiziale – come ribadito dallo stesso nella memoria autorizzata del 24.5.2022 - ha chiarito quali erano le scritture contabili di interesse (diverse dalle fatture) necessarie per effettuare le verifiche precisando che “libro giornale, partitari, registri iva e libro inventari del periodo 1/1/2022-fino ad oggi non sono stati consegnati a questo commissario(nonostante numerosi solleciti).

L’accesso al cassetto fiscale ed alle fatture elettroniche non è stato consentito.” .

In sintesi i dati suindicati provano che la condotta omissiva della società debitrice in punto scritture contabili non ha consentito, nella cadenza temporale indicata nel decreto di apertura della procedura del 24.2.2002-



15.3.2022, al Commissario Giudiziale di effettuare i dovuti controlli per cui resta il dubbio sulle ragioni del decremento dei debiti.

Il Collegio ritiene la descritta condotta omissiva della società debitrice in contrasto con l'obbligo posto a suo carico dall'art. 161 c.6 e 170 c.2 l.fall. Infatti nel caso di c.d. "concordato in bianco" come quello presentato dalla società LA BRUNA srl la società debitrice ex art. 161 c.6 e 170 c.2 l.fall. ha l'obbligo di mettere a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili.

Orbene, nel caso di specie tale obbligo non è stato rispettato nonostante la richiesta del Commissario Giudiziale. La condotta opaca tenuta dalla società debitrice quindi ha impedito al C.G. di verificare le reali ragioni del decremento dei debiti e comporta la improcedibilità della domanda per violazione del dovere posto dall'art.161 c.6 e 170 c.2 l.fall.

3) Sulle rimanenze di magazzino.

Va premesso che le singole condotte suindicate sono da sole sufficienti rilevanti ex art. 173 l.fall. e comportanti la declaratoria di improcedibilità della domanda di concordato preventivo ex art. 161 c.6 l.fall.

Comunque ad esse va aggiunta – quale ulteriore condotta rilevante - la erronea valutazione delle rimanenze di magazzino valorizzate euro 20.000,00 nella situazione patrimoniale datata 28.2.2022, poi aggiornata al 13.4.2022.

Per chiarezza espositiva si trascrive quanto indicato dal Commissario:

"In data 5/4/2022 lo scrivente commissario, alla presenza dell'Avv.to R. Frighetto, dell'Amministratore Unico della concordataria, dei Signori Campi Erica e Campi



Marco, del commercialista Rag. Franco Grandi, accedeva presso la sede legale della concordataria.

In quella sede veniva richiesta altresì la distinta delle rimanenze di magazzino al 4/4/2022 ciò tenuto conto che dalla situazione patrimoniale prodotta in sede di domanda (aggiornata al 30/11/2021) risultava un magazzino **valorizzato in euro 305.000,00** mentre nella situazione patrimoniale successivamente pervenuta datata 28/2/2022, poi aggiornata al 13/4/2022 **si dava conto della consistenza in euro 20.000,00**

Distinta che non veniva consegnata e neppure redatta stante quanto indicato dal legale a pag.5 della relazione.

Nella cennata relazione viene riferito “..va detto che trattasi di prodotti chimici danneggiati a seguito della tromba d'aria che ha colpito l'intera area del Comune di Arzignano (VI) in data 30.08.2020. Sul punto sono stati attivati tutti i canali comunali e regionali al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo. Quindi, tale voce permane all'attivo”.

Orbene il Collegio ritiene che la difesa della società debitrice LA BRUNA srl non consenta di superare il rilievo sollevato dal Commissario Giudiziale .

Il Tribunale, infatti, condivide il rilievo del Commissario Giudiziale che ritiene che la voce rimanenze di magazzino deve essere valutata alla luce di quanto disposto dall'art. 2426 n.9 cc e dei principi contabili(OIC 13) e quindi al minor valore tra il costo e quello di mercato.

Nel caso di specie posto che si tratta di prodotti danneggiati a seguito di evento atmosferico dell'agosto 2020 (dato pacifico) e qualificabili quali



rifiuti essi hanno un valore di mercato pari a zero ed anzi costituiscono fonte di spesa in ordine allo smaltimento quale rifiuto speciale.

Inoltre la società debitrice si è limitata a documentare la “ *ricognizione dei danni e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* ” (vedi doc.25 e doc.26 allegato alla memoria della debitrice del 17.5.2022 per l'udienza del 19.5.2022 ex art. 173 l.fall) ma non ha provato di avere un credito certo a titolo di indennizzo (che semmai andrebbe valorizzato quale credito futuro e al netto delle spese di smaltimento e non un bene materiale quale è la giacenza di magazzino come evidenziato nelle situazioni patrimoniali prodotte dalla debitrice dopo il deposito della domanda di concordato preventivo).

Il doc.25 prodotto dalla debitrice LA BRUNA s.r.l con la memoria difensiva è solo il modulo predisposto dal Comune di Arzignano per la ricognizione dei danni subiti e risulta precisato nella nota del Comune di Arzignano che “ *con la presente non viene garantito l'indennizzo, il quale sarà determinato dalla Regione* ”.

In definitiva, il Tribunale ritiene errata la valorizzazione per euro 20.000,00 quale “rimanenza di magazzino” di prodotti chimici danneggiati da evento atmosferico dell'agosto 2020 privi di valore (ed anzi causa di costi certi per smaltimento) e poiché la presenza di tale voce consente di incidere sull'entità del patrimonio attivo della debitrice, la condotta certamente consapevole e volontaria tenuta dalla società debitrice (come si evince dalla stessa memoria difensiva) - e scoperta dal Commissario Giudiziale - va qualificata altro “atto in frode” comportante anch'essa la improcedibilità della domanda ex art. 161 c.6 e 173 l.fall.



4) In conclusione la domanda di concordato preventivo depositata ex art.161 c.6 l.fall. da LA BRUNA s.r.l in data 18.2.2022 va dichiarata improcedibile posto che i suindicati rilievi risultano assorbenti rispetto agli ulteriori aspetti evidenziati dal Commissario Giudiziale che si riassumono come segue:

*omessa indicazione di creditori privilegiati a fronte della dichiarazione fatta spontaneamente nella domanda ex art. 161 c.6 l.fall. dalla stessa LA BRUNA srl di insussistenza di creditori privilegiati;

** pagamenti eseguiti dopo il deposito della domanda di concordato (depositata in data 18.2.2022) per euro 793,58;

***comunicazione da parte della società LA BRUNA srl del nominativo dell'attestatore accettante (si tratta del professionista attestatore della veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ex art. 161 c.3 l.fall.) solo dopo l'udienza collegiale del 19.5.2022 (già scaduto il termine del 18.5.2022 assegnato per deposito del piano) con memoria del 02.06.2022 con la quale la debitrice LA BRUNA srl ha allegato l'accettazione di data 01.06.2022 del dott. Dal Dosso (la circostanza costituisce grave indizio che l'attività compiuta dal debitore sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, tenuto conto che pende istanza di fallimento) ;

**** la dismissione del patrimonio mobiliare e immobiliare di LA BRUNA srl operata tra il 2020 ed il 2022 tenuto conto che la società LA BRUNA srl non risulta essere stata posta in liquidazione e l'oggetto sociale non contempla la compravendita di beni mobili quali sono gli autoveicoli ceduti assieme a beni all'evidenza strumentali per l'esercizio dell'attività di impresa < come si evince dalla lettura della fattura n.15. del 11.2.2022, della fattura n.16



del 14.2.2022, della fattura n. 25 del 15.2.2022, della fattura n.27 del 16.2.2022, della fattura n.28 del 16.2.2022> e ceduti a ridosso del deposito della domanda prenotativa di concordato preventivo (vedi doc.30 e 35 prodotti dalla stessa debitrice LA BRUNA srl con la memoria del 17.5.2022) .

5) il Collegio provvede separatamente sulla domanda di fallimento della debitrice (vedi conclusioni precisate all'udienza del 19.5.2022 dalla creditrice LEDER CHIMICA s.r.l. che risulta aver depositato istanza di fallimento iscritta al n. 44/2022 *reg.ist.fall.*).

PQM

Visto l'art. 161 c.6 e l'art. 173 l.fall..

dichiara improcedibile ex art. 161 c.6 e 173 l.fall la domanda di concordato preventivo in bianco depositata in data 18.2.2022 da LA BRUNA srl con sede in Arzignano(VI) via Ghisa n. 18 - Frazione Tezze- C.F. 02334810245

Si comunichi anche al PM e al Registro Imprese .

Così deciso in Vicenza nella camera di consiglio del 16 giugno 2022.

Il Giudice rel

Dott. Paola Cazzola


Il Presidente

Dott. Giuseppe Limitone




